



LICEO LUCIO PICCOLO CAPO D'ORLANDO
Prot. 0019657 del 06/10/2026
V (Uscita)

Capo d'Orlando, 06.10.2026

**Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Bacheca Argo
Al Sito Web**

Circolare n. 56

Oggetto: *Fruizione dei permessi di cui alla Legge 104/92 – a.s. 2026/2027*

Si informa il personale in indirizzo che il Decreto Legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 ha introdotto rilevanti novità per fruire dei permessi di cui alla legge 104 e del congedo straordinario. Gli elementi innovativi riguardano coloro che potranno fare domanda e fruire delle tutele per l'assistenza a disabili gravi.

Tale Decreto ha in parte modificato il disposto dell'articolo 33 della legge 104, eliminando il principio del referente unico dell'assistenza.

Come rilevato nel messaggio INPS n. 3096 del 5 agosto 2022, se nel sistema previgente il diritto alla fruizione dei permessi 104 era riconosciuto in capo a un solo lavoratore dipendente, dal 13 agosto 2022 le regole sono state modificate, estendendo la possibilità della fruizione a più di una persona.

Nel rispetto del limite dei tre giorni, i permessi ai sensi della L. 104/92 per l'assistenza al disabile grave potranno essere riconosciuti su richiesta a più soggetti tra gli aventi diritto, che ne fruiranno alternativamente.

I permessi retribuiti spettano ai seguenti soggetti:

- alle persone disabili in situazione di gravità;
- ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- al coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
- ai parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità.

Le nuove istruzioni sui permessi 104 si affiancano a quelle fornite dall'INPS nell'ambito del congedo straordinario, anch'esso modificato dal Decreto Legislativo n. 105/2022.

Come evidenziato dal messaggio INPS del 5 agosto 2022 le novità apportate sono le seguenti:

- il "convivente di fatto" di cui all'articolo 1, comma 36", della legge 20 maggio 2016, n. 76, rientra tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell'unione civile;
- il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.





Anche in questo caso, dal 13 agosto 2022 si è estesa la platea dei soggetti che possono richiedere il congedo straordinario, secondo il seguente ordine di priorità:

- il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente, il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
- in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti di uno dei soggetti di cui sopra:
 - il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
 - uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, se anche i genitori sono deceduti, mancanti o invalidi;
 - uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, se anche genitori e figli conviventi sono mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
 - parenti o affini entro il terzo grado conviventi con il disabile se anche i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

MODALITÀ DI RICHIESTA DEI PERMESSI L. 104/92

1. Richiesta Prosecuzione / Modifica / Integrazione di Fruizione Benefici L. 104/92

Il personale in servizio che già usufruisce delle agevolazioni della Legge 104/92 è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e sue modifiche o integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'anno scolastico precedente.

Tale autocertificazione, il cui modulo è allegato alla presente circolare (**Allegato 1**), dovrà essere consegnata all'Ufficio personale, corredata dalla copia del documento di identità, tramite mail istituzionale MEPS22000l@ISTRUZIONE.IT, **entro il 12 ottobre 2026**.

Ogni dipendente è tenuto a comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica qualunque eventuale variazione della situazione di fatto o di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni relative alla Legge 104/92.

2. Nuove Richieste di Benefici L. 104/92

Il personale in servizio che intenda produrre per la prima volta richiesta di fruizione delle agevolazioni della Legge 104/92 è tenuto a presentare la relativa domanda utilizzando la modulistica allegata alla presente:

- Modulo richiesta benefici Legge 104/92 per assistenza familiare (**Allegato 2**)
- Modulo richiesta benefici Legge 104/92 per sé stessi (**Allegato 3**)

Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:

- domanda in carta semplice, nella quale dichiarare:
 - che l'assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè *strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa*;
- dichiarazione relativa ad altri eventuali soggetti beneficiari dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito;





- convivenza o meno con l'assistito;
- certificazione anagrafica attestante il legame di parentela/affinità con l'assistito o eventuale autocertificazione;
- copia conforme all'originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato di handicap dell'assistito;
- copia conforme all'originale del verbale della Commissione medica attestante l'invalidità civile.

Tale documentazione dovrà essere consegnata all'Ufficio personale, corredata dalla copia del documento di identità, tramite mail istituzionale MEPS22000I@ISTRUZIONE.IT, **entro il 12 ottobre 2026**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI BENEFICI L. 104/92

I permessi di cui all'art.33, c.3, della L. n. 104/92 del personale docente sono permessi retribuiti e non riducono le ferie; gli stessi devono essere **possibilmente fruiti dal personale in giornate non ricorrenti**.

In riferimento al CCNL/18, art.32, i dipendenti **ATA** hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art.33, c.3, della L. n. 104/92. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati a ore nel limite massimo delle 18 ore mensili.

In relazione ai permessi in oggetto, **al fine di favorire una efficiente programmazione delle sostituzioni del personale assente**, l'Inps, il Dipartimento della funzione pubblica e Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispettivamente con circolari n. 45 dell'01/03/2011 e con circolari n. 1/2012 e 31/2010, e il CCNL Istruzione e ricerca, ne hanno disciplinato la fruizione prevedendo una **programmazione mensile dei permessi**.

In considerazione della dotazione dell'organico assegnata a questa Istituzione scolastica, per poter organizzare il servizio con efficacia ed evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, si invita il personale Docente e ATA che fruisce dei permessi di cui all'art.33, c.3 o 6, della L. n°104/92 a predisporre e inviare, tramite **richiesta formale su Argo Personale**, una **programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare entro la fine del mese antecedente**.

Resta inteso che, in situazioni di urgenza, sarà possibile modificare il piano mensile previa autodichiarazione motivata.

Solo in caso di **necessità e urgenza**, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Si ricorda, inoltre, che tutte le richieste di permesso dovranno essere inoltrate tramite la piattaforma ARGO nelle corrette modalità e non potranno essere prese in considerazione le richieste formulate in forma diversa.

Il Dirigente Scolastico

Prof^{ssa} Maria Larissa BOLLACI

Firma Autografa Omessa ai sensi art. 3 del D.L. 39/93

